

PATRIMONIO E TRUST

Ipocatastali ancora fisse nel trust

di **Ennio Vial, Vita Pozzi**

Una ulteriore **Commissione tributaria provinciale** entra nel merito dell'applicazione delle **imposte ipotecarie e catastali** al trust nel momento in cui avviene il passaggio dei beni dal disponente al trustee.

Si tratta della sentenza n. 438/5/14 del 01.07.2014 (depositata il 30.09.2014) della **C.T.P. di Como**. Nel caso di specie l'Ufficio contestava, come classicamente accade, maggiori imposte ipotecarie e catastali per complessivi € 6.963. Il trust era stato istituito da una signora che aveva apportato delle **nude proprietà di immobili**.

Il contribuente ricorre contro le pretese del Fisco, evidenziando sia un **difetto di procedura**, sia un aspetto **sostanziale**, che frequentemente si propone in questi casi.

Per quanto concerne il primo aspetto, viene contestato che l'avviso di liquidazione delle imposte è stato **notificato al trust e non al trustee**. Sotto questo profilo, tuttavia, la Commissione tributaria non accoglie il motivo del ricorso, in quanto evidenzia che l'assunto del ricorrente, il quale ritiene nullo l'avviso di rettifica e di liquidazione perché notificato al trust in luogo del trustee, è destituito di fondamento in quanto il **trust** è un **soggetto passivo d'imposta** e quindi l'Ufficio, **legittimamente, ha notificato** l'atto impugnato **all'indirizzo del trustee** che corrisponde al domicilio fiscale del trust. Peraltro, il trust non ha una propria sede amministrativa.

Invece, è interessante rilevare come, per l'ennesima volta, la Commissione **accolga i motivi di merito** del ricorso, in quanto viene evidenziato come il trust si configuri come un contratto dove un **disponente** trasferisce dei beni a un altro soggetto (trustee), affinché questo li gestisca secondo le disposizioni che il disponente ha dato e nell'interesse di un **beneficiario**.


I beni in trust costituiscono una **massa distinta** che **non rientra nel patrimonio del trustee** e non si confondono con esso. Al di là della piccola sbavatura dei giudici, che qualificano il trust come un "contratto", per il resto la sentenza è lodevole. E' altresì essenziale il passaggio in cui si palesa come il **beneficiario** risulti **titolare di un diritto sottoposto a condizione sospensiva** che al momento dell'istituzione del trust gli impedisce di ottenere i beni.

Sostanzialmente, le posizioni che vengono esaminate sono due: quella del **trustee**, nei cui confronti non si realizza alcun effetto donatorio e quella dei **beneficiari** i quali si arricchiranno, ma non oggi, bensì solo quando cesserà il trust. Solo in quel momento potranno vantare dei diritti di assegnazione dei beni.

La C.T.P. di Como si pone **in linea** con gli altri orientamenti espressi dalla **giurisprudenza pressoché totalitaria**. L'aspetto d'interesse che qui si vuole cogliere è rappresentato dal fatto che la Commissione, oltre ad accogliere il ricorso, condanna l'Ufficio al **pagamento delle spese di** giudizi, o che vengono liquidate in € 300. Si tratta di una cifra tutto sommato modesta, ma espressiva del fatto che ormai l'orientamento secondo cui le imposte ipo-catastali sono dovute in **misura proporzionale** solo nel **passaggio finale** dal trustee al beneficiario si sta ormai radicando nel nostro sistema in modo deciso.

Ricordiamo di seguito le **principali sentenze favorevoli** al contribuente:

- C.T.P. Treviso, Sentenza n.95/1/09 del 22 luglio 2009;
- C.T.P. Salerno, Sentenza n. 465 del 25.6.2010;
- C.T.P. Lodi, Sentenza n. 60/2/11 del 7 marzo 2011;
- C.T.P. Torino, Sentenza n.70/13/11 del 28 aprile 2011;
- C.T.P. Perugia, Sentenza n. 35/01/11 del 26 gennaio 2011;
- C.T.R. Firenze, Sentenza n. 77/24/11 dell'8 luglio 2011;
- C.T.P. di Treviso, Sentenza n. 14/1/2011 del 23 febbraio 2011;
- C.T.P. di Treviso, Sentenza n.014/3/12 del 25 gennaio 2012;
- C.T.R. di Venezia Mestre, Sentenza n. 76/2010 del 18 maggio 2010;
- C.T.P. di Salerno, Sentenza n. 504/4/12 del 5 dicembre 2012;
- C.T.P. di Salerno, Sentenza n. 507/4/12 del 5 dicembre 2012;
- C.T.P. di Milano, sentenza 1002/25/14 del 17 dicembre 2013;
- C.T.P. di Milano, sentenza n.1208/17/14 del 19 novembre 2013;
- C.T.P. Lodi, sentenza n. 70 del 3 febbraio 2014;
- C.T.R. Venezia, sentenza n. 90 del 26 novembre 2013;
- C.T.P. di Latina, Ordinanza n.10/02/13 del 18 maggio 2012;
- C.T.P. di Lodi sentenza n.102/01/13 del 5 marzo 2013;
- C.T.R. Genova, sentenza n.107 del 16 aprile 2013;
- C.T.P. Padova, sentenza n.252 del 9 luglio 2013;
- C.T.R. Milano n.54/34/13 del 27 febbraio 2013.

The graphic features a background of overlapping light blue circles. A dark blue horizontal bar at the top right contains the text 'Master di specializzazione'. On the left, a vertical dark blue bar is partially visible. The main text is in dark blue, with the title 'TEMI E QUESTIONI DEL TRUST CON SERGIO PELLEGRINO E ENNIO VIAL' in large, bold letters. Below the title is a subtitle in italics: 'Il trust come risposta alle molteplici esigenze dei clienti e come opportunità per il professionista'.

Master di specializzazione

Master di 5 giornate

**TEMI E QUESTIONI DEL TRUST CON
SERGIO PELLEGRINO E ENNIO VIAL**

*Il trust come risposta alle molteplici esigenze dei clienti e come
opportunità per il professionista*

hbspt.cta.load(393901, '24dc432a-c1b6-480e-a79b-820a177d58d0', {});